



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE
SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI CASALINGHI VARI
PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.**

SOMMA DISPONIBILE €. 10.000,00= I.V.A. e tutto incluso.

ART. 1)

L'appalto ha per oggetto la fornitura di "CASALINGHI" per gli Asili Nido Comunali, ha la durata di ANNI UNO, decorrenti dalla data del primo ordinativo e, comunque, sino all'esaurimento delle somme disponibili.

La fornitura avrà per oggetto i beni di all'allegato elenco denominato con la lettera "A".

La gara verrà aggiudicata alla ditta che presenterà il maggiore ribasso UNICO percentuale da applicare sui prezzi unitari posti a base di gara, al netto dell'I.V.A.

Art. 2)

La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura dei materiali oggetto del presente capitolato. **Nell'ambito delle risorse stanziare l'Amministrazione ha facoltà di approvvigionarsi di tutti i prodotti o solo di alcuni.**

I beni offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche nonché alla normativa di cui all'allegato "A", al C.S.A.

Art. 3)

Le forniture dovranno essere effettuate presso le strutture comunali del territorio cittadino. Gli indirizzi saranno specificati nei relativi ordinativi.

Le consegne andranno effettuate dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano salvo diverse indicazioni del Committente. L'Amministrazione Comunale si riserva di aprire, eventualmente, nuove sedi, per le quali dovrà essere comunque garantita la fornitura oggetto del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 4)

La Ditta Fornitrice dovrà consegnare i beni solo previo ordine specifico da parte della Committente. Le quote di fornitura consegnate dovranno corrispondere alle quantità chieste dalla Committente. Non saranno accettati quantitativi superiori e/o inferiori.

Art. 5)

In caso di sciopero da parte del personale della Ditta Fornitrice o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento della fornitura, la stazione appaltante e/o la Ditta dovranno in reciprocità darne avviso con un anticipo di almeno 48 ore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'impresa che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 6)

Qualora il ritardo di consegna superasse i 30 giorni solari ovvero nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà - in pieno diritto e senza formalità di sorta - risolvere il contratto a maggiori spese della Ditta stessa, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui all'art.2 della lettera di invito, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Al fine del computo del ritardo di consegna, non si terrà conto del periodo 20 dicembre – 8 gennaio, nonché dell'intero mese di agosto.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dagli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 7)

Ai sensi dell'art. 7 comma 11 della legge 55/90 e ss.mm.ii., la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 8)

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio richiesto dalla Committente sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 9)

Il personale impiegato nel servizio di fornitura deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di sicurezza e di sorveglianza sanitaria ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 10)

La Ditta Fornitrice ha l'obbligo tassativo di eseguire le consegne entro i termini previsti con esattezza e rispondenza quantitativa e qualitativa agli ordinativi dell'Amministrazione; la merce dovrà essere accompagnata da regolari documenti di trasporto nei quali andranno indicate le tipologie di materiali, le quantità, numero e data dell'ordinativo e la sede di consegna.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre giorni 15 lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine.

L'incaricato all'approvvigionamento presso la Committente apporrà la propria firma sul documento di trasporto, attestante l'avvenuta consegna della merce.

Art. 11)

Qualora le merci si dimostrino affette da vizi o da difetti, ovvero la fornitura non sia conforme all'ordinativo o alla normativa richiamata nel C.S.A., la Ditta Fornitrice si obbliga a ritirare immediatamente e gratuitamente le partite di merce rifiutate e a sostituirle entro 8 giorni lavorativi.

Tale ritiro dovrà avvenire anche se le stesse merci siano state manomesse o sottoposte ad esami di controllo.

Eventuali ritardi nel ritiro delle merci rifiutate sono a completo rischio della Ditta Fornitrice e, quindi, senza alcuna responsabilità a carico della Committente per ulteriori degradamenti che le merci possono subire.

In caso di mancata sostituzione sarà applicata penale equivalente alla mancata consegna.

Art. 12)

La Committente farà pervenire alla Ditta Fornitrice eventuali prescrizioni alle quali essa dovrà uniformarsi entro 8 giorni naturali e consecutivi, con possibilità, entro tale termine, di presentare controdeduzioni.

La Ditta Fornitrice è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Committente, in relazione alle contestazioni mosse.

Se entro 8 giorni dalla data della comunicazione la Ditta non fornisce nessuna controprova probante, la Committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

Art. 13)

La Committente, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penali:

- nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo sarà incamerata la cauzione ed esperita l'azione in danno e, pertanto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto da altra ditta dei beni oggetto della fornitura;
- nel caso di ritardata consegna rispetto ai termini previsti all'art.11 non dipendente da causa di forza maggiore sarà applicata una penalità pari al 2% per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolata sull'ammontare della fornitura richiesta e non consegnata o consegnata in ritardo; il ritardo di consegna non può essere superiore a **10 giorni lavorativi**.
- il ritardo di consegna superiore al termine suddetto è ritenuto mancata consegna; in tal caso sarà applicata una penale pari al 20% della fornitura chiesta e saranno addebitate alla Ditta fornitrice le eventuali maggiori spese sostenute dal committente per assicurare al destinatario la fornitura.

Art. 14)

I pagamenti avverranno entro il termine di 60 giorni, giusta Circolare del Sig. Ragioniere n. 849060 del 28/11/2012.

Non si procederà ai pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

La fatturazione avverrà a seguito di ordinativo in base al prezzo offerto dalla Ditta e ad avvenuta consegna. Il prezzo si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta non ha diritto ad alcun sovrapprezzo per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Palermo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire All'Amministratore, Procuratore o Direttore decaduto qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

La Committente potrà rivalersi, per ottenere la refusione di eventuali danni già contestati alla Ditta, il rimborso di spesa o il pagamento di penalità, mediante incameramento (in sub ordine) a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 15)

La Committente **a seguito di ripetute infrazioni da parte della Ditta Fornitrice** può unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato, comunicando alla Ditta i motivi mediante lettera raccomandata A/R

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta Fornitrice (a norma del vigente codice civile);
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della Ditta Fornitrice
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) interruzione non giustificata del servizio;
- e) subappalto totale e/o parziale del servizio di fornitura in maniera difforme da quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs n. 402/98;
- f) ulteriori inadempienze della Ditta dopo la comunicazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Committente intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà nei confronti della Ditta a titolo di risarcimento del danno subito per tale causa.

Art. 16)

Il Committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Art. 17)

Si applica, in materia, l'articolo 308 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 18)

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto (o dell'appalto) e con le modalità di cui all'art. 118 del "Codice dei contratti" e dell'articolo 170, comma 3, periodo 1e 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 19)

La fornitura potrà aumentare o diminuire rispetto all'importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% (venti per cento) senza dare luogo a variazione dei prezzi dei prodotti, e nei limiti di cui all'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006.

Art. 20)

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le norme di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.

La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Palermo.

IL DIRIGENTE